



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Compenso avvocato sproporzionato: cosa fare?

Autore: Redazione | 07/04/2020



***La parcella dell'avvocato deve essere sempre commisurata all'importanza e alla complessità dell'incarico e non può mai andare ad assorbire gran parte dei vantaggi economici che il cliente ha conseguito all'esito dell'attività.***

La legge impone all'avvocato di rilasciare al proprio cliente, al momento del conferimento dell'incarico, un preventivo scritto in cui indichi il costo presumibile del giudizio. La violazione di tale dovere non libera l'assistito dall'obbligo di ricompensare il professionista per l'attività svolta, tuttavia l'ammontare della parcella sarà decisa dal giudice sulla base delle tariffe professionali disciplinate da un decreto ministeriale del 2014.

Il preventivo scritto, quindi, che deve essere consegnato anche se il cliente non lo richiede, serve proprio ad evitare che successivi contrasti possano sfociare in vertenze giudiziarie.

Nonostante però l'autonomia che la legge riconosce alle parti nel concordare la parcella, l'avvocato non è completamente libero di fissare un compenso a proprio piacimento, dovendo pur sempre questo essere proporzionato alla difficoltà dell'incarico e all'attività effettivamente svolta. Di qui potrebbe sorgere un legittimo dubbio: **che fare** nel caso di **compenso dell'avvocato sproporzionato**? Alcuni chiarimenti saranno fondamentali per approcciarci in modo semplice e schematico a tale materia. Ma procediamo con ordine.

## Compenso avvocato: limiti

La prima norma che viene in rilievo per stabilire i limiti dell'avvocato nella determinazione della parcella è l'[articolo 2233 codice civile](#) a norma del quale «la misura del compenso deve essere **adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione**».

In secondo luogo, l'avvocato non può fissare una parcella in base a una percentuale della somma che sarà ricavata dalla controparte. Questo accorto - che tecnicamente viene chiamato «**patto di quota lite**» - è nullo per legge e si considera come se non fosse mai stato firmato. Con la conseguenza che, in tale ipotesi, sarà il tribunale a fissare il compenso del professionista secondo i minimi tariffari.

L'avvocato può farsi pagare a tempo o in misura forfettaria. Si può anche [pagare l'avvocato solo se vince la causa](#), ma non vanno fissate come detto percentuali sulla base del risultato, fermo restando che si può sempre convenire una maggiorazione nel caso di esito favorevole del giudizio.

È chiaramente lecito un accordo con cui l'avvocato accetti di svolgere la prestazione gratuitamente.

## Compenso avvocato sproporzionato

Il Codice deontologico forense vieta l'accordo tra avvocato e cliente che preveda un **compenso sproporzionato** per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, tenuto conto dei fattori rilevanti, quali il valore e la complessità della lite e la natura del servizio professionale, comprensivo dell'assunzione del rischio.

Come chiarito dal Consiglio Nazionale Forense **[1]**, benché il Codice deontologico consenta all'avvocato di concordare gli onorari con il cliente, è altrettanto vero che, in nessun caso è ammissibile richiedere e concordare **compensi eccessivi** e, comunque, **non proporzionati**. Lo si deduce dal **dovere di correttezza** che impone al professionista di non richiedere compensi eccessivi al cliente.

Nel caso deciso dal Cnf, un avvocato aveva richiesto al proprio assistito, a fronte di una attività stragiudiziale espletata per ottenere da una assicurazione un risarcimento di un modesto danno da circolazione stradale, liquidato in circa 3mila euro, un **compenso pari a più della metà dell'indennizzo**; tale compenso è stato ritenuto eccessivo e sproporzionato. Il professionista è stato perciò sottoposto a sanzione disciplinare.

È sempre del Consiglio Nazionale Forense una decisione che, sebbene datata, fissa un principio tutt'ora valido: «Viene meno ai doveri di correttezza professionale l'avvocato che abbia stabilito unilateralmente l'importo del proprio compenso, manifestamente sproporzionato alle prestazioni svolte ed alla utilità conseguita dal cliente, ed abbia rifiutato, nonostante la reiterazione degli inviti, di predisporre ed inviare la nota specifica delle spese sostenute e delle competenze a lui spettanti» **[2]**.

### **Ma quando il compenso dell'avvocato può dirsi sproporzionato?**

Naturalmente questo non lo dicono né la legge, né il Codice deontologico, né le sentenze che abbiamo appena menzionato. La valutazione spetta, quindi, al giudice sulla base di una serie di parametri come:

- la complessità dell'incarico ricevuto e dell'attività svolta;
- il tempo necessario a svolgere l'incarico professionale;

- il risultato conseguito dal cliente.

Un ulteriore elemento per stabilire **quando la parcella dell'avvocato è sproporzionata** è stato fornito dalle Sezioni Unite della Cassazione **[3]** secondo cui, sebbene il Codice deontologico forense ammetta anche la possibilità di un "premio" da riconoscersi all'avvocato in caso di esito favorevole della controversia, il suo compenso non può trasformarsi «in un'ingiustificata falcidia» dei vantaggi economici che derivano al cliente dalla vittoria nella causa. In pratica, la parcella del legale non può andare ad assorbire gran parte delle somme recuperate dall'assistito nel corso del giudizio.

## **Che fare se il compenso dell'avvocato è sproporzionato?**

Ci sono due mezzi di tutela per il cliente a cui l'avvocato richieda un compenso sproporzionato, mezzi che possono essere esercitati congiuntamente. Innanzitutto, è possibile **segnalare l'avvocato al Consiglio dell'Ordine degli avvocati** a cui questi è iscritto; il Consiglio attiverà la procedura prevista dal Codice deontologico per l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

In secondo luogo, il cliente può rifiutarsi di pagare il compenso preteso dal professionista, il quale sarà così costretto a ricorrere al giudice. Così adito, spetterà poi al tribunale riqualificare la parcella del professionista alla luce di quanto apparirà congruo ed equo.

### **Note**

**[1]** CNF, decisione n. 169/2006 del 15.12.2006. **[2]** CNF, decisione del 21.07.1977.

**[3]** Cass. Sez. Un. sent. n. 21585/2011. *Autore immagine: [it.depositphotos.com](http://it.depositphotos.com)*